




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 11.07.2014*

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 43 comma 3 lettera a) Sentenza n. 451/2003 del T.A.R. Campania - Sez. IV. Giudizio promosso da 3C - Cava Calcarea Caudine Srl s.r.l c/Regione Campania - Località Tairano - Arpaia. Riconoscimento debiti fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo 1 del Bilancio regionale 2014".

REG. GEN. n. 1080/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Abbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foglia



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1080/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
257	11/07/2014	53	8	10

Oggetto:

"Legge Regionale 30 Aprile 2002 n. 7, Art.47, Comma, 3 Lettera A) Sentenza n. 451/2013 del T.A.R. Campania- Sez.IV. Giudizio promosso da 3C - Cava Calcareo Caudina Srl c/o Regione Campania - Località Tairano - Arpaia
Riconoscimento debiti fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo 1 del Bilancio regionale 2014".

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 63649227F5423754EA267E4AC520FF51512CAB94

Allegato nr. 1 : 07410F3A1FDB29CB8D1BEFF11489388B0E6E1DE1

Allegato nr. 2 : E85E89870E035D68F1C9028955A5D911467CFED4

Frontespizio Allegato : 805B972025CBD885D05B0DF9DDA40CA1AA25DB59

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014363/A

Del 17/07/2014 10 00 57


Da CR A. SERDA

Data, 14/07/2014 - 14:58

Pagina 1 di 1

SDA
16.7.2014

€ 2403,20





Deliberazione N. 257

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53 8
55 13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/07/2014

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1080/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

"Legge Regionale 30 Aprile 2002 n. 7, Art.47, Comma, 3 Lettera A) Sentenza n. 451/2013 del T.A.R. Campania- Sez.IV. Giudizio promosso da 3C - Cava Calcarea Caudina Srl c/o Regione Campania - Localita' Tairano - Arpaia Riconoscimento debiti fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo I del Bilancio regionale 2014".


1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	ASSENTE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014363/A

Del: 17/07/2014 10 00 57

Da: CR A SERDA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso principale iscritto al Registro Generale n. 5938/2007, la Società 3C – Cava Calcarea Caudina Srl - (p.i.00826940629) citava in giudizio la Regione Campania per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 65 del 06/06/2007, di rigetto dell'istanza di prosecuzione di attività di escavazione della cava di calcare, sita in Località Tairano del comune di Arpaia e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, del decreto dirigenziale n. 77 del 07/10/2009, di rigetto di un'ulteriore istanza di prosecuzione di attività estrattiva e ricomposizione ambientale della medesima cava;
- b. che con Sentenza n. 451 pubblicata il 23/01/2013, il T.A.R. Campania, accogliendo il ricorso proposto dalla Società 3C – Cava Calcarea Caudina srl – ha annullato il D.D. 65/2007 condannando la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500, oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato;
- c. che l'Avvocatura Regionale - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, ha trasmesso al Settore del Genio Civile di Benevento, il testo integrale della citata sentenza con nota prot. n. 78201 in data 01/02/2013;
- d. che l'Avvocatura Regionale, con decreto del Coordinatore d'Area n. 192 del 09/05/2013, per i motivi ivi riportati, ha prestato acquiescenza alla suddetta Sentenza T.A.R. 451/2013;

RILEVATO

- a. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 451/2013 del T.A.R. Campania ammontano complessivamente ad € 2.403,20 di cui:
 - € 1.500,00 per competenze e spese imponibili,
 - € 60,00 C.P.A. (4%),
 - € 343,20 per IVA nella misura del 22% ed
 - € 500,00 per contributo unificato;
- c. che tale debito per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania) della sentenza pubblicata in data 23/01/2013, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO:

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare in esecuzione della sentenza n. 451/2013 del T.A.R. Campania, occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione, devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito agli Uffici gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 3 del 16/01/2014, ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016", pubblicata sul BURC n.4 del 17/01/2014;
- f. con Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014, il Consiglio Regionale ha approvato le "Disposizioni per la formazione del Bilancio Regionale annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2014", pubblicata sul BURC n.4 del 17/01/2014;
- g. che con Delibera di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- h. che nel bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla D.G.13 "Risorse Finanziarie" del Dipartimento 55 "Risorse finanziarie, umane e strumentali";
- j. che nel bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio" di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002, di competenza della D.G. 08 – "Lavori Pubblici e Protezione Civile – del Dipartimento 53 – "Politiche Territoriali";
- k. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse, limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- l. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;



RITENUTO:

- a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 2.403,20 così distinto:
 € 1.500,00 per spese di lite,
 € - 60,00 per C.P.A. (4%),
 € 343,20 per IVA nella misura del 22% ed
 € 500,00 per contributo unificato;
- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio" di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002, di competenza della D.G. 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" del Dipartimento 53 "Politiche Territoriali", di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 2.403,20, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1, rientrante nella competenza della D.G.13 "Risorse Finanziarie" del Dipartimento 55 "Risorse finanziarie, umane e strumentali" ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	110	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	110	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01	1913

- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 2.403,20 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- e. di poter demandare alla Direzione Generale 53-08 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 2.403,20 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- f. che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- e. la sentenza n. 451, depositata in data 23/01/2013, del Tribunale Amministrativo della Campania;
- f. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 451/2013 del T.A.R. Campania, la somma complessiva di € 2.403,20 (duemilaquattrocentotot/20), da riconoscere a favore della Società 3C – Cava Calcarea Caudina Srl - (p.i.00826940629), così distinta:
 - 1.1. € 1.500,00 per spese di lite,
 € 60,00 per C.P.A. (4%),
 € 343,20 per IVA nella misura del 22% ed
 € 500,00 per contributo unificato
- Di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente ai capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 2.403,20 ;

- 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio” di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002, di competenza della D.G. 08 Lavori Pubblici e Protezione Civile del Dipartimento 53 “Politiche Territoriali”, incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 2.403,20;
4. Di demandare alla Direzione Generale 53-08, il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 2.403,20 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di incaricare la Segreteria di Giunta per la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 6.1. Capo Dipartimento Politiche Territoriali – 53;
 - 6.2. Capo Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – 55;
 - 6.3. Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – 08;
 - 6.4. Direzione Generale Risorse Finanziarie – 13;
 - 6.5. Avvocatura Regionale, anche ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità degli atti annullati ed impugnati innanzi all’autorità giudiziaria;
 - 6.6. Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 7/2002;
 - 6.7. UDCP 40 – Ufficio legislativo - U.O.D. Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;
 - 6.8. Alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	257	del	11/07/2014	DIPART	DIR. GEN /DIR. STAFF DIP	UOD/STAFF DIR. GEN
				53 55	8 13	10

OGGETTO :
"Legge Regionale 30 Aprile 2002 n. 7, Art.47, Comma, 3 Lettera A) Sentenza n. 451/2013 del T.A.R. Campania- Sez.IV. Giudizio promosso da 3C - Cava Calcarea Caudina Srl c/o Regione Campania - Localita' Tairano - Arpaia Riconoscimento debiti fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo I del Bilancio regionale 2014".


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	11/07/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		14/07/2014


AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.







ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 53 – 08 - 10
GENIO CIVILE DI BENEVENTO
Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
AREA 15 – SETTORE 07
Prat. Avv.ra n.CA/909/2007

La sottoscritta Dott.ssa Maria Rosaria Nista, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei Creditori:

- 3C- Cava Calcarea Caudina Srl in persona del legale rappresentante pro-tempore

Oggetto della Spesa:

- Spese di lite oltre IVA, CPA e contributo unificato

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza del T.A.R. Campania n. 451 depositata il 23/01/2013

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso dalla 3C – Cava Calcarea Caudina Srl contro la Regione Campania per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 65 del 06/06/2007 di rigetto dell'istanza di prosecuzione attività di escavazione della cava di calcare sita alla località Tairano del Comune di Arpaia e del decreto dirigenziale n. 77 del 07/10/2009, di rigetto dell'istanza di prosecuzione di attività estrattiva e ricomposizione ambientale della cava medesima. Con la Sentenza n. 451/2013 il T.A.R., accogliendo il ricorso, ha annullato gli atti impugnati ed ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente. Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari".

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:
- Sentenza TAR Campania depositata in data 23/01/2013:

SPESE DI LITE	€.	1.500,00
C.P.A.(4% su 1.500.00)	€	60,00
I.V.A(22% su 1.560.00)	€.	343,20
Contributo unificato	€.	<u>500,00</u>
TOTALE	€.	2.403,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati


ATTESTA

- a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
- Sentenza del T.A.R. Campania n. 451 depositata il 23/01/2013
- b. a tutt'oggi, non si è provveduto alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza del TAR Campania n. 451.

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza T.A.R. Campania n. 451 depositata il 23/01/2013

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Rosaria Nista




Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 e per l'importo complessivo di € 2.403,20-.

Benevento, 04/06 /2014

Il Dirigente
Dott. Geol. Giuseppe Travia



Geom Ferraro *(signature)*
1-2-13 *incontinenza urgente*



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Convenzionale Amministrativo e Tributario

INVIATA SOLO VIA FAX

Al Settore Provinciale del Genio
Civile - Benevento (15/97)
Via Arco Traiano, 42
82100 BENEVENTO
FAX 0824 484127

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013 0070281 01/22/2013
Ufficio di competenza amministrativa e tributaria

Settore Convenzionale del Genio Civile - Benevento

All'Avv. Lidia Buondanno
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. IV
prov. pos. da 30 n.1. Cava Calceara Caudine c/ R.C. ad altri
sentenza n. 451/13 - Pratica CA/909/2007


Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 451, depositata in data 22/01/13, inerente al giudizio in oggetto, estralibito dal sito www.giustizia-amministrativa.it.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria di Elia -

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SETTORE CONVENZIONALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO	
ASSERZIONE PORTA DEL 01 FEB. 2013	
originale	<i>dot. C. A. Crelli</i>
Responsabile del Procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>
copie:	SCANNER <input type="checkbox"/>
DIRIGENTE DEL SETTORE	<input type="checkbox"/>
FUNZIONARI:	
IL DIRIGENTE DEL SETTORE <i>(signature)</i>	

01/22/13

9/29/07



Avv. Palmieri

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUARTA

Avvocato Difensore:

Buonadonna Lidia

Presso:

Buonadonna Lidia

Via S. Lucia, 81 C/O Avvoc. Reg. La. Napoli Tel

Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza
(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 25/01/2013 con il
quale il ricorso e' stato respinto.

Numero Registro Generale: 5908/2007

Parti	Avvocati
3- S.M.S. - Cava Calcevese Caudina	Moreno Raffaels
Parti	Avvocati
Regione Campania, ed altri	Buonadonna Lidia

Il Direttore di Segreteria

Napoli, N° 25/01/2013



SEGRETERIA

Prova. 2013. 0462573 28/01/2013

Il presente documento e' stato depositato in data 28/01/2013



N. 00451/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05938/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5938 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

3 C- Cava Calcarea Caudina s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Moreno, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16, come da procura a margine del ricorso;

contro

Regione Campania (Genio Civile di Benevento) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S.Lucia n. 81, come da procura in atti;

per l'annullamento

- a) del decreto dirigenziale n. 65 del 6.06.2007 di rigetto istanza di prosecuzione attività di escavazione della cava di calcare;
- b) del decreto dirigenziale n. 77 del 7.10.2009 di rigetto istanza prosecuzione attività estrattiva e ricomposizione ambientale della cava di calcare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista l'ordinanza n. 361\2010 con cui è stata accolta l'istanza cautelare della ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2007 e depositato il successivo giorno 30, la società ricorrente, che esercita una cava di calcare nella località Tairano del Comune di Arpaia, espone di avere conseguito la relativa autorizzazione in forza dell'art. 36 della L. R. n. 54\1986, ma che, in per effetto del decreto del Presidente della G.R. campana n. 181 del 3 maggio 1993, l'attività estrattiva sull'area, gravata da uso civico, era stata sospesa, ed a

seguito di ciò era stato instaurato nei confronti del legale rappresentante della società sig. Vincenzo Izzo un procedimento penale, che è stato definito con la sentenza n. 150\94 del Pretore di Airola, con la quale l'imputato è stato condannato alla ricomposizione ambientale del sito di cava.

2. Continua la ricorrente esponendo che l'attività di recupero ambientale era poi stata inibita a più riprese dal Genio civile di Benevento mediante provvedimenti (n. 1244\2001, n. 1982\2001, n. 2934\2003) che erano stati oggetto delle sentenze n. 2660\02 e n. 3684\05 di questo TAR; queste avevano -in estrema sintesi- affermato la perfetta compatibilità dell'attività estrattiva con quella di contestuale recupero ambientale, peraltro resa necessaria in quanto imposta dalla sentenza del giudice penale, e che l'attività medesima era resa legittima dall'autorizzazione conseguita dalla società ai sensi dell'art. 36 L. R. n.54\1986.

3. Inoltre, la Corte di cassazione in sede penale, adita dal sig. Vincenzo Izzo in impugnazione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione penale del 16 luglio 1999, aveva confermato che l'esecuzione del progetto di ricomposizione ambientale ben poteva coesistere con lo sfruttamento della cava.

4. Tanto premesso, con il ricorso principale la ricorrente impugna il decreto del Genio civile di Benevento n. 65 del 6 giugno 2007, con il quale è stata respinta l'istanza di ampliamento della cava di località Tairano avanzata dalla ricorrente il 15 dicembre 2006 ai

sensi dell'art. 27 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive, per cui nelle "Aree di crisi" (ossia nelle porzioni del territorio, oggetto di intensa attività estrattiva, connotate da un'elevata fragilità ambientale, e caratterizzate da una particolare concentrazione di cave autorizzate e/o abbandonate, ove la prosecuzione dell'attività estrattiva è consentita, per un periodo funzionale all'attuazione degli interventi autorizzati), la prosecuzione della coltivazione è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite.

La motivazione del decreto impugnato afferma che il citato art. 27 sarebbe applicabile alle cave in esercizio, e non a quelle in fase di ripristino ambientale.

5. La "3 C" in epigrafe affida il ricorso avverso detto decreto ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 NTA del PRAE, presupposto erroneo e travisamento, atteso che la citata norma di piano non inibirebbe l'approvazione dei progetti di ampliamento per le cave che si trovano in fase di recupero ambientale;

2) Violazione dell'art. 36 L. R. n. 54\1985 e dell'art. 28 DPR n. 128 del 1959, violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.

2660\02 del TAR Campania, posto che ai sensi della norma richiamata la sentenza citata ha affermato l'esistenza di autorizzazione all'attività estrattiva per la cava in questione;

3) Eccesso di potere per contrasto con i precedenti provvedimenti giurisdizionali relativi alla cava in questione;

4) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e motivazione carente;

5) Violazione dell'art. 3, comma II, delle NTA del PRAE, che ascrive le cave in cui si svolge il solo recupero ambientale al novero delle cave autorizzate.

6. Dopo l'approvazione del PRAE, la Regione aveva emanato la legge n. 14 del 6 novembre 2008 ("Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive"), il cui articolo 1, quarto comma, prevedeva che "Nelle more dell'attuazione del PRAE nelle Zone altamente critiche (aree ZAC) e nelle aree di crisi è autorizzata la sola attività di ricomposizione ambientale in conformità del progetto privato".

La ricorrente aveva, allora, presentato al Genio civile di Benevento, il 30 gennaio 2009, una istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi di tale legge regionale, respinto con decreto dirigenziale n. 77 del 7 ottobre 2009, con il quale l'Amministrazione regionale aveva rilevato che nel comparto frattanto delimitato (AC BN1) era possibile unicamente attività di recupero ambientale, come già affermato con il proprio decreto n. 45 del 2008.

La società "3 C", con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 gennaio 2010 e depositato il successivo giorno 22, ha impugnato il decreto n. 77\2009, chiedendone l'annullamento, in forza delle seguenti censure:

- 1) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 L. R. n. 14\2008, violazione ed elusione dei giudicati amministrativi e penali, istruttoria carente e difetto di motivazione;
- 2) Eccesso di potere per contraddittorietà e contrasto con i precedenti, violazione dei giudicati amministrativi e penali, sviamento di potere;
- 3) Incompetenza, sviamento di potere, contrasto con i precedenti.

Costituitasi in giudizio, la regione Campania ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 361\2010 è stata accolta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.

All'udienza pubblica del 19 dicembre 2012 il ricorso è stato posto in decisione.

7. Il Collegio intende, innanzitutto, rilevare che sussiste l'interesse alla decisione del ricorso principale, sebbene esso sia rivolto contro il rigetto di un'istanza di ampliamento proposto ai sensi dell'art. 27 delle NTA del PRAE.

Come si è detto, dopo l'approvazione dello strumento di pianificazione in cui detta norma è ricompresa, la Regione aveva

emanato la legge n. 14 del 6 novembre 2008 (“Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive”), il cui articolo 1, quarto comma, prevedeva che “Nelle more dell’attuazione del PRAE nelle Zone altamente critiche (aree ZAC) e nelle aree di crisi è autorizzata la sola attività di ricomposizione ambientale in conformità del progetto privato”.

Tale disposizione legislativa, quindi, escludeva, per le cave situate in area di crisi, la possibilità di effettuare attività diverse dalla ricomposizione ambientale, e, conseguentemente, di approvare progetti che comportassero l’estensione della cava: ne sarebbe dovuta seguire l’improcedibilità del ricorso con cui la parte interessata avesse impugnato il diniego di approvazione di tali progetti, che non contemplavano la sola attività consentita dall’art. 1 della L.R. n. 14\2008.

Tale è stata, in effetti, la soluzione adottata dal Giudice d’appello (Sezione Quinta, sentenza n. 1653\2010 deliberata nella camera di consiglio del 22 gennaio 2010) nel valutare l’impugnazione proposta avverso la sentenza della Sezione terza di questo TAR n. 1710\2009, relativa al diniego di approvazione di un progetto di ampliamento di altra cava.

E così aveva ritenuto, in altro giudizio, anche questa Sezione, con sentenza n. 9901\2009, depositata il 18 dicembre 2009.

Sennonché, con sentenza n. 67\2010, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell'intera legge regionale campana n. 14\2008, sia per la mancata sottoposizione delle autorizzazioni prorogate per effetto della legge in questione alla disciplina di valutazione dell'impatto ambientale, che per la rilevata invasione della competenza legislativa statale in materia di tutela ambientale.

Ne segue che, attualmente, la ricorrente è provvista di interesse alla decisione del ricorso principale, giacché -essendo stata espunta dall'ordinamento la L.R. n. 14\2008 con effetto retroattivo- in caso di accoglimento delle prospettate censure e conseguente annullamento del diniego di approvazione del progetto presentato ex art. 27 delle citate norme tecniche d'attuazione, la Regione dovrebbe provvedere nuovamente sul progetto medesimo, attenendosi a quanto disposto da questo TAR. Il ricorso introduttivo è quindi procedibile.

8. Nel merito esso è fondato, e va accolto, risultando condivisibili i motivi primo e quinto, da esaminare congiuntamente per comodità espositiva, che, rispettivamente, si appellano alla violazione dell'art. 27 delle NTA del Piano regionale delle attività estrattive, nonché dell'art. 3 comma II del medesimo Piano, che fornisce la nozione di "cava autorizzata".

Al riguardo si deve richiamare la giurisprudenza di questo TAR, per cui "può dirsi "cava autorizzata" anche quella, produttiva o non produttiva, in cui si svolge la sola attività di ricomposizione ambientale: anche se in fase di sospensione o autorizzata al solo

recupero ambientale.

A partire dal momento in cui il Piano regionale delle attività estrattive -frattanto emanato dalla Regione- ha preso ad essere efficace, la situazione di recupero ambientale, quindi, costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 27 del piano stesso relativo alle aree di crisi; alla quale, come detto, non osta il dettato dell'art. 1 della L.R. n. 14\2008, dichiarata incostituzionale" (TAR Campania, Napoli, Sezione IV, 4 febbraio 2011 n. 668; nello stesso senso, Sezione III, 1 aprile 2009 n. 1710).

In definitiva, ai fini che qui interessano, la cava in questione -oggi pacificamente votata all'attività di recupero ambientale- deve essere qualificata come "autorizzata " ai sensi delle norme di piano che la stessa Regione si è data (TAR Campania - Napoli, sez. IV, 15 settembre 2011 n. 4420).

Ne segue l'erroneità delle affermazioni su cui si basa la motivazione del decreto dirigenziale n. 65 del 6 giugno 2007, per la quale, pur essendo pacifico che la cava in questione si trovava in fase di recupero ambientale, essa non sarebbe stata in attività, e pertanto non avrebbe potuto avere accesso all'ampliamento di cui all'art. 27 delle citate NTA del PRAE.

Il decreto n. 65 del 6 giugno 2007, in definitiva, è illegittimo e deve essere annullato.

9. E' invece improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, che riguarda il rigetto di una istanza di coltivazione proposta dalla

ricorrente ai sensi della L. R. n. 14\2008, dichiarata costituzionalmente illegittima.

10. In conclusione, è fondato il ricorso principale, mentre è improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie il ricorso principale, e per l'effetto annulla il provvedimento con esso impugnato; dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre IVA e CPA e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

